



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

NORME ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA per il quadriennio 2021/2024

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (F.I.S.W.) viene indetta giusta deliberazione n. 195-25 17/20 assunta nella riunione di Consiglio Federale del 17/07/2020 e convocata dal Presidente Federale ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 7, Statuto F.I.S.W. per il giorno giovedì 29 ottobre 2020.

Il presente documento è stato approvato a seguito:

- dell'entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2018, n. 8 relativa alle *"Modifiche al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli Organi del CONI e delle FSN, e al D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43 in materia di limiti al rinnovo delle cariche del CIP"*;
- dell'approvazione del nuovo Statuto della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, approvato con decreto del Commissario ad acta del 06/06/2019 e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 252 del 11/06/2019.
- dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA approvati con deliberazione n. 1613 del Consiglio Nazionale del CONI del 4 settembre 2018 e con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport – del 14 settembre 2018 con le modifiche apportate all'art. 6.1.5 (*Assemblee elettive: procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico*) e all' art. 6.1.6 (*Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive*) approvate nella riunione del Consiglio Nazionale del CONI del 02/07/2020
- della delibera del Consiglio Nazionale del CONI n.1669 del 5/08/2020 in materia di attribuzione di diritto di voto in occasione delle Assemblee Federali elettive da svolgersi entro il 15/03/2021

SOMMARIO

1	Convocazione
2	Partecipazione all'Assemblea Nazionale
3	Preclusioni alla partecipazione assembleare
4	Limitazioni alla partecipazione assembleare
5	Partecipazione e Deleghe dei soggetti aventi diritto di voto:
5	Attribuzione voti
7	Reclamo per omessa o errata attribuzione voti
8	Commissione Verifica Poteri - CVP
9	Quorum costitutivi dell'Assemblea
10	Candidature



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

11	Requisiti per la presentazione delle candidature
12	Proposizione delle candidature
13	Candidature al terzo mandato
14	Decisioni in merito alla legittimità delle candidature
15	Funzionamento dell'Assemblea
16	Procedure di votazione
17	Assemblea Nazionale Ordinaria – Votazioni
18	Assemblea Nazionale Ordinaria – Elezioni
19	Disposizioni finali

1. CONVOCAZIONE

Termini e modalità di trasmissione della convocazione agli aventi diritto al voto

La convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è inviata a mezzo PEC agli Affiliati almeno 60 giorni prima dello svolgimento – ovvero entro il 30/08/2020.

La convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto e alle tabelle dei voti plurimi redatte in base alla documentazione depositata in F.I.S.W., approvate a seguito della Delibera d'Urgenza del Presidente del 27/08/2020 n. 413, viene pubblicata sulla homepage del sito internet federale (<http://www.scinautico.com>) nella sezione dedicata(Assemblea Nazionale Ordinaria 2021 – 2024) e trasmessa a tutti i seguenti destinatari:

- a) ai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto;
- b) ai rappresentanti degli atleti;
- c) ai rappresentanti dei tecnici.

Ai fini della trasmissione di cui sopra, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici (art. 7, Statuto F.I.S.W.) si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza ai sensi dell'art. 9, comma 7, Statuto F.I.S.W.: la convocazione viene pertanto inviata dalla Segreteria Generale all'indirizzo dell'affiliato di appartenenza fornito in fase di affiliazione o riaffiliazione.

Contenuto della convocazione

La convocazione deve riportare:

- il luogo, la data e l'orario di svolgimento dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione;
- l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'attribuzione dei voti, comprensivi di eventuali voti plurimi spettanti a ciascun avente diritto a voto, come stabilito dall'art. 15 dello Statuto federale;
- le eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

2. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Soggetti aventi diritto al voto

Secondo quanto prescritto dall' art. 13 dello Statuto F.I.S.W., all'Assemblea Nazionale partecipano, con diritto di voto, i seguenti soggetti:

- a) i rappresentanti degli affiliati, o loro delegati;
- b) i rappresentanti degli atleti o i rispettivi supplenti;
- c) i rappresentanti dei tecnici o i rispettivi supplenti.

a) I rappresentanti degli affiliati (art. 13, comma 1 dello Statuto; delibera n. 1669 del 5/08/2020 del Consiglio Nazionale CONI)

L'Affiliato deve:

- essere regolarmente affiliato alla F.I.S.W. per l'anno sportivo 2020 ed iscritto al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. o essere un Gruppo Sportivo firmatario di apposita convenzione con il C.O.N.I. ai sensi dell'art. 6, L. n. 78/2000;
- aver maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea (ultima data utile per tale riferimento è essersi affiliati entro il 29/10/2019);
- aver svolto, con carattere continuativo, effettiva attività federale stabilita dai programmi federali in almeno una delle 2 (due) stagioni sportive comprese nei 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea (stagione sportiva 2019 e/o stagione sportiva 2020);

Per attività federale si intende tanto l'attività a carattere agonistico quanto quella non agonistica, amatoriale, scolastica, ludico-motoria o promozionale.

b) I rappresentanti degli atleti (art. 13, comma 2 in combinato disposto con gli artt. 5, co. 11, e 7 dello Statuto)

Ciascun affiliato organizza l'Assemblea di tutti gli atleti aventi diritto al voto per esprimere il proprio rappresentante in occasione delle Assemblee Nazionali.

Hanno diritto di voto per l'elezione dei rispettivi rappresentanti alle Assemblee Nazionali gli atleti che siano:

- maggiorenni;
- in possesso di tessera valida per la pratica agonistica;
- in attività;
- tesserati presso il rispettivo affiliato avente diritto al voto;

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea degli atleti e l'elezione del rappresentante degli atleti, nonché del relativo supplente, sono demandate agli Statuti ed alla normativa interna degli affiliati, nel rispetto delle norme federali.

Il verbale dell'elezione del rappresentante degli atleti e del relativo supplente (primo dei non eletti dalla rispettiva Assemblea) deve essere presentato in fase di accredito alla Commissione Verifica Poteri. A tal fine, la Segreteria Generale fornirà apposito modello predisposto ed allegato alla convocazione di Assemblea denominato "*Fac simile designazione rappresentante atleti*" (all. n. 3-c).

All'Assemblea Nazionale partecipa, con diritto di voto, il rappresentante degli atleti eletto all'interno di ciascun Affiliato o il relativo supplente.

Qualora il rappresentante degli atleti fosse impossibilitato a partecipare alla Assemblea Nazionale potrà essere sostituito esclusivamente dal supplente.

c) I rappresentanti dei tecnici (art. 13, comma 2 in combinato disposto con gli artt. 5, co. 11, e 7 dello Statuto)

Il Presidente di ciascun affiliato organizza l'Assemblea di tutti i tecnici aventi diritto al voto per esprimere il proprio rappresentante in occasione delle Assemblee Nazionali.



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

Hanno diritto di voto per l'elezione dei rispettivi rappresentanti dei tecnici alle Assemblee Nazionali i tecnici che siano:

- maggiorenni;
- in attività;
- tesserati presso il rispettivo soggetto affiliato;
- regolarmente iscritti all'Albo FISW.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei tecnici e l'elezione del rappresentante dei tecnici, nonché del relativo supplente, sono demandate agli Statuti ed alla normativa interna degli affiliati nel rispetto delle norme federali.

Il verbale dell'elezione del rappresentante dei tecnici e del relativo supplente (primo dei non eletti dalla rispettiva Assemblea) deve essere presentato in fase di accredito alla Commissione Verifica Poteri. A tal fine, la Segreteria Generale fornirà apposito modello predisposto ed allegato alla convocazione di Assemblea denominato "*Fac simile designazione rappresentante tecnici*" (all. n. 3-d).

All'Assemblea Nazionale partecipa, con diritto di voto, il rappresentante dei tecnici eletto all'interno di ciascun Affiliato o il relativo supplente.

Qualora il rappresentante dei tecnici fosse impossibilitato a partecipare alla Assemblea Nazionale potrà essere sostituito esclusivamente dal supplente.

3. PRECLUSIONI ALLA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 9 dello Statuto F.I.S.W. è preclusa la partecipazione in Assemblea:

- a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento;
- a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o di inibizione a tempo irrogata dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione.

4. LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 dello Statuto, i seguenti soggetti con ruoli federali, sia elettivi che di nomina, possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcun Affiliato, né direttamente né per delega:

- il Presidente della Federazione;
- i componenti del Consiglio Federale;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i componenti gli Organi di Giustizia e della Procura federale;
- un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale;
- i Delegati Regionali e Provinciali;
- gli invitati dal Consiglio Federale;
- gli affiliati non aventi diritto al voto;
- i candidati alle cariche elettive;
- i Presidenti delle Commissioni Federali;
- i Presidenti degli Organismi Tecnici;
- i componenti della CVP;
- gli scrutatori.



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

5. PARTECIPAZIONE E DELEGHE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

Per gli affiliati

Gli affiliati partecipano direttamente all'Assemblea tramite il proprio legale rappresentante o, in alternativa, attraverso il rispettivo Delegato nei limiti previsti dall'art. 13 dello Statuto.

Il legale rappresentante di ciascun affiliato con diritto di voto, per la partecipazione diretta ai lavori assembleari, può delegare in sua vece ed in alternativa:

1. un delegato interno, ossia un componente dell'organo direttivo del suo stesso sodalizio, regolarmente tesserato per l'anno in corso;
oppure
2. un delegato esterno, ossia un rappresentante di altro affiliato avente diritto a voto.

Numero di deleghe

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 6, dello Statuto ai rappresentanti degli affiliati aventi diritto di voto, o loro delegati, partecipanti all'Assemblea possono essere rilasciate deleghe in numero di 1 (oltre a quella di propria spettanza). Pertanto, ciascun rappresentante di affiliato potrà rappresentare, oltre al proprio affiliato, massimo un altro affiliato.

Modalità di presentazione delle deleghe

La delega deve essere:

- redatta per iscritto;
- presentata su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante;
- firmata in originale; non saranno, infatti, accettate deleghe in fotocopia o trasmesse via fax o come allegato di posta elettronica;
- contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'affiliato delegante;
 - b) la denominazione dell'affiliato delegato, nonché le generalità del legale rappresentante del delegato.

La Segreteria Generale fornirà appositi modelli predisposti ed allegati alla convocazione di Assemblea denominati "*Fac simile delega altro affiliato*" (all. n. 3-a) e "*Fac simile delega interna alla propria associazione*" (all. n. 3-b).

Il Delegato dovrà presentare la delega alla Commissione Verifica Poteri esibendo un documento di riconoscimento, intendendosi per tale: carta d'identità italiana, passaporto italiano, patente di guida, patente nautica, licenza di porto d'armi.

6. ATTRIBUZIONE VOTI

Voti base

Secondo quanto stabilito dall'art. 13, commi 1 e 2, dello Statuto ciascun avente diritto a voto ha diritto ad un minimo di 10 voti di base di cui:

- 7 di pertinenza dell'affiliato;
- 2 di pertinenza esclusiva del rappresentante degli atleti;
- 1 di pertinenza esclusiva del rappresentante dei tecnici.

Nel caso in cui non siano presenti e accreditati in Assemblea il rappresentante degli atleti e/o dei tecnici, o loro rispettivi supplenti, i voti di base cui avrà diritto l'affiliato rimangono 7.



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

Voti plurimi

Fermo restando i voti di base di spettanza dell'affiliato, il Consiglio Federale, sulla base delle prescrizioni statutarie di cui all'art. 15 dello Statuto ha attribuito ad ogni affiliato avente diritto ulteriori voti supplementari, definiti voti plurimi, individuati in base ai punteggi conseguiti per attività agonistica nella Graduatoria di merito delle società affiliate dell'anno precedente (2019).

L'affiliato ha diritto ai suddetti voti plurimi, a condizione che le gare ed i campionati ai quali essi si riferiscono, abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

L'eventuale attribuzione di voti plurimi comporta che il legale rappresentante dell'affiliato ed i rappresentanti di atleti e tecnici, eletti nelle assemblee interne allo stesso, oltre ai voti di base, esprimano, su base percentuale, l'ulteriore diritto di voto plurimo riconosciuto all'affiliato presso il quale sono tesserati.

Oltre ai voti di base, il legale rappresentante esprime il 70% (settanta per cento) dei voti plurimi in carico all'affiliato, il rappresentante degli atleti ne esprime il 20% (venti per cento) ed il rappresentante dei tecnici il 10% (dieci per cento). I voti plurimi, al fine di renderli divisibili, sono moltiplicati per 10.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, dello Statuto in assenza di atleti e/o tecnici tesserati aventi diritto al voto, i voti di base e/o plurimi ad essi riservati non possono essere attribuiti ad alcuno.

Ai fini assembleari a ciascun Affiliato non può essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati agli Affiliati aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessun Affiliato potrà in ogni caso detenere un numero di voti maggiore di 15 volte il voto di base.

7. RECLAMO PER OMESSA O ERRATA ATTRIBUZIONE VOTI

Il "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI nella riunione del 02/07/2020 ha stabilito la procedura per l'impugnazione della Tabella Voti.

Con Delibera del Presidente FISW, adottata a carattere d'urgenza n. 395 del 28/07/2020, sono state disposte le norme attuative per la suddetta procedura sancendo che, in seguito all'approvazione del Regolamento di Giustizia da parte della Giunta Nazionale del CONI (Con Delibera n° 207 della GN del 05/08/2020), le denominazioni degli organi collegiali di giustizia federali sono modificati in Tribunale Federale (già Commissione di Giustizia) e Corte Federale d'Appello (già Commissione di Giustizia Federale di Appello).

- a) Entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l'affiliato avente diritto al voto, l'affiliato che è stato escluso dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata innanzi al Tribunale Federale. Ad eccezione del ricorso proposto dal Procuratore Federale, l'accesso ai servizi di giustizia sportiva deve essere corredato dalla corresponsione dei prescritti oneri pari a € 100,00 (cento/00). Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliato ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
- b) Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad altri affiliati e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche agli affiliati interessati, i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.
- c) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

- d) Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto alla precedente lettera b).
- e) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 7 giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- f) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

8. COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione Verifica Poteri (di seguito CVP) è nominata dal Consiglio Federale tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.

La CVP è composta da un Presidente e da almeno 2 membri effettivi. Il Presidente della CVP è nominato d'intesa con il CONI.

La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La CVP si insedia almeno il giorno prima della celebrazione dell'Assemblea.

L'attività della CVP continua nel corso dei lavori assembleari con il conseguente aggiornamento dei dati.

La CVP ha il compito di:

- a) accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto;
- b) verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati o sostituti;
- c) verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli Atti ufficiali della F.I.S.W., e controllare la ripartizione per quote tra i rappresentanti legittimati al voto;
- d) chiedere, se necessario, i documenti di riconoscimento personale;
- e) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari;
- f) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe e di sostituzioni o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.

La Commissione è la sola competente a constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea.

9. QUORUM COSTITUTIVI DELL'ASSEMBLEA

Secondo quanto prescritto dall'art. 11 dello Statuto Federale, l'Assemblea Nazionale si intende validamente costituita quando:

- in prima convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione (trascorsa un'ora dalla prima) con la presenza, anche per delega, di almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

10. CANDIDATURE

Secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, lett. b), Statuto F.I.S.W. l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva viene indetta per procedere, al termine del mandato quadriennale 2017-2020, al rinnovo delle seguenti cariche federali:



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

- Presidente Federale
- n. 10 Consiglieri Federali di cui:
 - 7 in rappresentanza degli affiliati, di cui almeno 2 di genere diverso;
 - 2 in rappresentanza degli atleti, uno per genere, rappresentanti di due differenti discipline;
 - 1 in rappresentanza dei tecnici;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

11. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Requisiti generali

Possano essere candidabili ed eleggibili tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 37 dello Statuto Federale e di seguito indicati:

- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
- c) non avere in essere controversie giudiziarie con la Federazione, il C.O.N.I., altre Federazioni Sportive, Discipline Associate, o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso;
- d) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI;
- e) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- f) non avere quale fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla gestione della Federazione.

Requisiti particolari

Fermi i requisiti generali di cui sopra, possono essere candidabili ed eleggibili coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per la carica di Presidente
 - essere tesserato alla F.I.S.W. per l'anno in corso (2020);
- b) per la carica di Consigliere in rappresentanza degli affiliati
 - essere tesserato alla F.I.S.W. per l'anno in corso (2020);
- c) per la carica di Consigliere in rappresentanza degli atleti
 - essere in attività (tesserato F.I.S.W. 2020) o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio;
 - avere partecipato a manifestazioni europee ed internazionali con rappresentative F.I.S.W. di qualunque disciplina;
- d) per la carica di Consigliere in rappresentanza dei tecnici
 - essere in attività (tesserato F.I.S.W. 2020) o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio;
 - essere iscritto all'Albo federale con qualifica valida in almeno 3 (tre) discipline riconosciute dalla F.I.S.W.;



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

e) per la carica di Presidente del collegio dei Revisori

- essere iscritto al registro dei Revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

12. PROPOSIZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature alle cariche federali devono essere depositate almeno 40 (quaranta) giorni liberi prima, entro il 18/09/2020 delle Assemblee direttamente presso la Segreteria Generale ovvero inviate alle stesse a mezzo PEC (tesseramento@pec.scinautico.com) o raccomandata A.R. all'indirizzo (FISW – Via Piranesi, 46 - 20137 Milano). In tale ultima ipotesi farà fede il timbro postale di arrivo; farà fede viceversa il timbro di partenza solo nel caso la lettera sia stata anticipata a mezzo fax entro i termini predetti. È esclusa ogni modalità diversa e/o surrogatoria di presentazione delle candidature.

Tutte le dichiarazioni di candidature dovranno essere firmate in originale.

La candidatura per la carica di Presidente Federale deve essere sottoscritta da rappresentanti di affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto di almeno 5 (cinque) discipline (di cui all'articolo 1, secondo comma dello Statuto) appartenenti ad almeno 5 (cinque) Regioni e rappresentanti complessivamente almeno il 20% (venti per cento) del numero complessivo di voti attribuiti per l'Assemblea in questione; la candidatura per la carica di Consigliere in rappresentanza degli affiliati deve essere sottoscritta da almeno 5 (cinque) rappresentanti di affiliati aventi diritto a voto di almeno 3 (tre) discipline. Le firme di sostegno delle candidature devono essere apposte su modello predisposto dalla Segreteria Federale scaricabile dal sito federale (<http://www.scinautico.com>) nella sezione dedicata (Assemblea Nazionale Ordinaria 2021 – 2024) ed essere allegate alla candidatura alla quale si riferiscono.

La candidatura per la carica di Consigliere in rappresentanza degli atleti, di Consigliere in rappresentanza dei tecnici e di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è libera ferma restando la necessaria sussistenza e verifica dei requisiti statuari.

I soggetti legittimati alla sottoscrizione delle candidature non possono sostenere più di 1 (una) candidatura alla carica di Presidente Federale e più di 3 (tre) candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli affiliati. In caso di sottoscrizione a sostegno di un numero di candidati superiore a quello ammissibile, le firme in questione non saranno ritenute valide per nessun candidato indipendentemente dall'ordine di ricezione.

Chi intende candidarsi in qualità di atleta dovrà indicare, nel momento della presentazione della propria candidatura, la disciplina sportiva di appartenenza. La disciplina di appartenenza degli atleti è quella nella quale gli stessi hanno svolto il maggior numero di gare agonistiche ufficiali nel corso degli ultimi due anni di tesseramento (art. 18, comma 2, Statuto).

La scelta di candidarsi per una carica federale esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra nell'ambito della medesima Assemblea. Devono essere presentate candidature individuali.

Competente a verificare la correttezza delle candidature presentata è la Segreteria Generale.

Le candidature dovranno essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage (<http://www.scinautico.com>), almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, ossia entro il 29/09/2020.

13. CANDIDATURE AL TERZO MANDATO

L'art. 2, comma 1, della Legge n. 8/2018 stabilisce che:

- gli Statuti delle Federazioni devono prevedere le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini;



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

- il Presidente e i membri degli Organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali restano in carica 4 anni e non possono svolgere più di 3 mandati;
- i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 38, comma 2 dello Statuto Federale – relativo al terzo mandato, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.

14. DECISIONI IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLE CANDIDATURE

Il "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI nella riunione del 02/07/2020 ha stabilito la procedura per l'impugnazione delle candidature.

Con Delibera del Presidente adottata a carattere d'urgenza n. 395 del 28/07/2020 sono state disposte le norme attuative per la suddetta procedura sancendo che, in seguito all'approvazione del Regolamento di Giustizia da parte della Giunta Nazionale del CONI (con delibera n° 207 della GN del 05/08/2020), le denominazioni degli organi collegiali di giustizia federali sono modificati in Tribunale Federale (già Commissione di Giustizia) e Corte Federale d'Appello (già Commissione di Giustizia Federale di Appello).

- a) L'elenco delle candidature deve essere pubblicato sul sito internet federale con link diretto della homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva.
- b) Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale della FSN/DSA a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
- c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
- d) L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
- e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- f) Avverso la decisione del Tribunale Federale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto dalla precedente lettera d).
- g) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

h) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

15. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente Federale, o chi ne fa le veci, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri che attesta l'esistenza del quorum minimo costitutivo previsto all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima o in seconda convocazione, dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.

Subito dopo, si procede alla nomina dell'Ufficio di Presidenza che si compone, oltre che del Presidente dell'Assemblea, di un Vice Presidente e degli scrutatori, del Segretario Generale in veste di Segretario dell'Assemblea o, in sua assenza, di un suo delegato.

Il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

La nomina del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea non potrà essere attribuita a:

- componenti della CVP;
- soggetti candidati alle cariche federali;
- qualsiasi avente diritto al voto.

La nomina dell'Ufficio di Presidenza può aver luogo anche per acclamazione purché all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea ne garantisce la sovranità e l'imparzialità, inoltre:

- a) cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente;
- b) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) fissa la durata massima ed il numero degli interventi;
- d) proclama gli eletti dopo le votazioni;
- e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea;
- f) decide le eventuali controversie sulle modalità di voto;
- g) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea.
- h) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.

Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo e di depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 30 giorni dalla data della medesima, presso la sede della Federazione. Copia di detto verbale dovrà essere trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I..

La Commissione di scrutinio, composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 e nominata dall'Assemblea prima dell'inizio dei suoi lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 5 dello Statuto, collabora con l'Ufficio di Presidenza ed ha il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti in presenza dell'Assemblea, curando anche la registrazione delle risultanze negative.

La nomina degli scrutatori non potrà essere attribuita a:

- soggetti candidati alle cariche federali;
- qualsiasi avente diritto al voto.



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

Gli aventi diritto a voto possono presentare, per iscritto, al Presidente dell'Assemblea, mozione ed istanze su argomenti posti all'Ordine del Giorno, purché risultino firmate da almeno un decimo degli aventi diritto a voto presenti.

Per il regolare funzionamento e svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva si richiama quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federale per quanto compatibile – ed integrato dalle presenti Norme Attuative dell'Assemblea.

In modo particolare, l'Assemblea Ordinaria Elettiva 2021/2024:

1. approvazione verbale Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 03/12/2016;
2. approvazione relazione sulla gestione federale quadriennio 2017/2020;
3. presentazione programma tecnico-sportivo e bilancio programmatico di indirizzo per il quadriennio 2021/2024 da parte dei candidati alla Presidenza;
4. elezione Presidente F.I.S.W.;
5. elezione componenti del Consiglio Federale F.I.S.W.:
 - a. n° 7 in quota affiliati, di cui almeno due di genere diverso;
 - b. n° 2 in quota atleti, rappresentanti di due differenti discipline, di cui 1 di sesso maschile e 1 di sesso femminile;
 - c. n° 1 in quota tecnici;
6. elezione Presidente Collegio Revisori dei Conti;
7. approvazione del bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale neo eletto per il successivo quadriennio;
8. varie eventuali.

16. PROCEDURE DI VOTAZIONE

La F.I.S.W. ha avanzato formale richiesta di deroga alla Giunta Nazionale del CONI al fine di utilizzare modalità di voto c.d. tradizionali (con l'utilizzo di schede cartacee) in quanto la spesa per l'utilizzo di procedure di voto elettronico risulterebbe palesemente sproporzionata rispetto alla consistenza numerica degli aventi diritto a voto (totale affiliati n. **181**) e di conseguenza antieconomica rispetto ai potenziali vantaggi secondo quanto disposto dal Consiglio Nazionale del CONI del 2/07/2020 in coerenza con quanto previsto dall'art. 16, comma 5 dello Statuto Federale che dispone che l'utilizzo di procedure di voto elettronico debba avvenire *"in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Giunta Nazionale del CONI"*. Con nota del 3/08/2020 (Prot. n. 70) del Segretario Generale del C.O.N.I. la F.I.S.W. è stata autorizzata a procedere con le modalità di voto c.d. tradizionali (con l'utilizzo di schede cartacee).

Per le elezioni delle cariche federali è prescritto il voto segreto. Le votazioni a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche federali devono essere separate e successive.

In tutti gli altri casi si vota per alzata di mano. Nei casi dubbi si procede a controprova.

Si vota per appello nominale quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta di almeno 10 (dieci) aventi diritto a voto o se il Presidente dell'Assemblea, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno.

17. ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA – VOTAZIONI

Al momento di apertura delle operazioni di voto, gli aventi diritto al voto accreditati saranno chiamati ad effettuare 5 diverse votazioni:

- l'elezione del Presidente Federale, votato da tutti i delegati;



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

- l'elezione dei 7 Consiglieri Federali in rappresentanza degli affiliati (di cui almeno 2 di genere diverso), votati solo dai rappresentanti degli affiliati;
- l'elezione dei 2 Consiglieri in rappresentanza degli atleti (uno per genere e rappresentanti due differenti discipline federali), votati solo dai rappresentanti degli atleti;
- l'elezione di 1 Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici, votato solo dai tecnici;
- l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, votato da tutti i delegati.

Queste le specifiche:

- i rappresentanti degli affiliati votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 7 Consiglieri Federali di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori;
- i rappresentanti degli atleti votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 2 Consiglieri Federali di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori;
- i rappresentanti dei tecnici votano per l'elezione del Presidente della Federazione, del Consigliere Federale di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.

L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. Ogni elettore potrà votare un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti l'Organo da eleggere.

18. ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA – ELEZIONI

Elezione di tutte le cariche federali, ad eccezione di quella di Presidente della Federazione

Vengono eletti alla carica di Consiglieri Federali i candidati che ottengono il maggior numero dei voti, fermo restando la rappresentanza di genere e, per la sola carica di consigliere in rappresentanza degli atleti, la rappresentanza delle differenti discipline federali come disposto dall'art. 18, comma 2, dello Statuto F.I.S.W.. Risultano, infatti, eletti in rappresentanza degli atleti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che rappresentino due differenti discipline federali. Nel caso in cui gli atleti più votati dovessero appartenere alla medesima disciplina, in presenza di altri candidati alla carica, risulterà eletto il candidato che segue in graduatoria appartenente ad una diversa disciplina.

Ove non sia possibile rispettare le prescritte rappresentanze di genere e di rappresentanza nei termini di cui sopra, i posti rimarranno vacanti fino a nuove elezioni.

Elezione alla carica di Presidente della Federazione

Secondo quanto stabilito dagli artt. 17, comma 2 dello Statuto F.I.S.W. nella votazione per la carica di Presidente della Federazione risulta eletto in ogni caso il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea.

Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e, in tale votazione, risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea.

In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta e rimane in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Federale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea nei 60 giorni successivi e con le modalità previste all'art. 9 dello Statuto.



FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

19. DISPOSIZIONI FINALI

Fermo restando quanto previsto dalla presente normativa, il Consiglio Federale si riserva prima dello svolgimento della Assemblea, in ragione delle misure messe in atto dalle autorità governative, in caso di necessario contenimento dell'epidemia legata ai contagi da Covid-19 o per altre cause di forza maggiore, di modificare quanto prescritto dalla presente normativa, in corrispondenza della necessaria tutela della salute e della sicurezza degli aventi diritto al voto, dandone immediata comunicazione attraverso i canali istituzionali.